



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE**

così composta:

Dott. Diego Rosario Antonio Pinto	Presidente
Dott.ssa Ludovica Dotti	Consigliere
Dott. Carmelo Barbieri	Consigliere Relatore

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di reclamo iscritta al **numero 5857 del ruolo generale** degli affari contenziosi dell'**anno 2023**, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 5 aprile 2024, vertente

TRA

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE LAZIO (c.f. _____), difesa dall'**AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - ROMA** (c.f. _____)

APPELLANTE

E

(c.f. _____), difesa dall'Avv. _____ unitamente all'Avv. _____

APPELLATA

OGGETTO: appello contro la sentenza n. 677 emessa dal Tribunale di Roma in data 26 ottobre 2023.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma omologava il concordato preventivo in continuità aziendale della _____ –

_____, come da proposta e piano definitivi depositati in data 30/6/23. L'omologazione veniva pronunciata nonostante il concordato non fosse stato approvato ai sensi dell'art. 109, comma 5, cc.ii., ravvisando il Tribunale la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 112, comma 2, dello stesso codice.

Avverso tale decisione propone reclamo l'Agenzia delle entrate, esponendo: - che il

proprio diritto al reclamo era sussistente nonostante non avesse proposto, in qualità di creditore dissenziente, opposizione ai sensi dell'art. 48, comma 2, cc.ii., tenuto conto che il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza non conteneva una disposizione analoga a quella presente all'art. 180, comma 3, L.F. e, in ogni caso, i motivi di reclamo erano diretti a rilevare l'insussistenza delle condizioni legali di omologabilità del concordato, in quanto tali sempre rilevabili d'ufficio; - che il concordato era stato approvato soltanto da 4 classi di creditori (1,2,3 e 11) su 11 complessive; - che la sentenza di omologazione era viziata per errata applicazione di legge, avendo il Tribunale adottato un'errata interpretazione del disposto dell'art. 112, comma 2, lettera d), cc.ii.; - che tale disposizione normativa nella parte in cui disciplinava il caso in cui una maggioranza fosse "mancante" avrebbe dovuto intendersi riferita esclusivamente all'ipotesi in cui all'esito del voto si fosse delineata una situazione di "pareggio", tale da dover escludere una maggioranza a favore ma anche contro la proposta concordataria, ma non anche al caso, quale quello di specie, in cui i creditori si fossero in maggioranza espressi sfavorevolmente; - che ove si accogliesse, come, errando, aveva fatto il Giudice di primo grado, si sarebbero prodotti esiti del tutto inaccettabili, sul piano della garanzia della par condicio creditorum e delle cause legittime di prelazione, anche in considerazione del fatto che la regola generale dettata, per i concordati in continuità aziendale, dall'art. 109, comma 5, cc.ii. era quella della unanime approvazione delle classi; - che non avrebbe dovuto ammettersi l'attribuzione di un potere di scelta sostanzialmente assoluto a una sola delle classi di creditori, prescindendo del tutto dall'ammontare dei crediti da questa rappresentati e dal suo collocamento nella graduazione operata dal piano concordatario; - che, diversamente, si consegnerebbero le sorti del concordato ad una classe pronta a scommettere sul buon esito del piano in quanto risulterebbe svantaggiata dalla liquidazione giudiziale; - che, nella specie, la classe valorizzata dal Tribunale ai fini di cui alla predetta lettera d) comprendeva creditori detenenti appena l'1,67% della complessiva esposizione debitoria della società in stato di dissesto.

La _____, costituitasi, ha rilevato preliminarmente l'inammissibilità del reclamo per non avere la parte reclamante tempestivamente proposto opposizione ai sensi dell'art. 48 cc.ii. e per difetto di interesse ad agire in quanto l'Agenzia delle entrate in forza del piano concordatario risulterebbe soddisfatta nella misura del 6,3% più 3% di SFP mentre non otterrebbe alcuna soddisfazione in sede di liquidazione giudiziale. Nel merito, la parte reclamata ha concluso per il rigetto del reclamo

rilevando che il Tribunale aveva fatto buon governo della regola in materia di ristrutturazione trasversale dei debiti di cui all'art. 112 cc.ii..

L'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, sollevata dalla parte reclamata, è fondata e, come tale, deve essere accolta. L'art. 51 cc.ii. esplicita che il reclamo può essere proposto da qualunque interessato esclusivamente avverso la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, anche quando la stessa abbia quale premessa una pronuncia di rigetto dell'omologazione, sì che se ne deve dedurre che la sentenza che provvede solo sulla omologazione possa essere impugnata soltanto dalle parti che hanno partecipato al procedimento di omologazione (è univoco in tal senso il disposto letterale del primo periodo del comma 1 del predetto art. 51, che limita "alle parti" la legittimazione a proporre reclamo). Tale conclusione, peraltro, risulta consequenziale all'applicazione del principio generale per cui l'individuazione dei soggetti legittimati all'impugnazione avviene "per relationem" in base alla partecipazione alla precedente fase del giudizio. Con riguardo agli artt. 48 e 112 cc.ii. non può ritenersi legittimato al reclamo il soggetto che, pur destinatario del provvedimento di comparizione, non abbia formalmente preso parte al giudizio di omologazione costituendosi in giudizio per richiedere l'accoglimento o il rigetto della domanda (cfr., nel vigore della previgente L.F., App. Genova, 23 dicembre 2011; App. Torino, 21 gennaio 2015).

E' pacifico che, nella specie, l'Agenzia reclamante, sebbene destinataria, in qualità di creditore dissenziente, dell'ordine di comparizione di cui all'art. 48 cc.ii., non abbia preso parte al giudizio di omologazione.

In ogni caso, il reclamo risulta infondato anche nel merito per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.

L'art. 112 cc.ii. disciplina la ristrutturazione trasversale dei debiti d'impresa in termini corrispondenti a quanto previsto dalla Direttiva *insolvency* (Dir. UE 2019/1023).

La *ratio* dell'istituto del c.d. *cross-class cram-down* si coglie nella formulazione di alcuni considerando della Direttiva.

Si tratta, in particolare, dei considerando 53, 54 e 55 secondo cui:

(53) Il piano di ristrutturazione dovrebbe sempre essere adottato se la maggioranza richiesta in ciascuna classe interessata lo sostiene; nondimeno dovrebbe rimanere possibile per un piano di ristrutturazione non adottato dalla maggioranza richiesta in ciascuna classe di poter essere omologato dall'autorità giudiziaria o amministrativa su

proposta di un debitore o con l'accordo del debitore. Nel caso di una persona giuridica, gli Stati membri dovrebbero poter decidere se allo scopo di adottare od omologare un piano di ristrutturazione il debitore debba intendersi come il consiglio di direzione della persona giuridica o una determinata maggioranza di azionisti o detentori di strumenti di capitale. In caso di ristrutturazione trasversale dei debiti, il piano per essere omologato dovrebbe essere sostenuto dalla maggioranza delle classi di voto di parti interessate. Almeno una di tali classi dovrebbe essere una classe di creditori garantiti o avere rango superiore alla classe dei creditori non garantiti.

(54) Qualora una maggioranza delle classi non sostenga il piano di ristrutturazione, dovrebbe essere possibile che il piano possa comunque essere omologato da almeno una classe di creditori interessati o che subiscono un pregiudizio che, in base a una valutazione del debitore in regime di continuità aziendale, riceveranno pagamenti o manterranno interessi o, se previsto dal diritto nazionale, si possa ragionevolmente presumere che ricevano pagamenti o mantengano interessi se fosse applicato l'ordine delle cause legittime di prelazione previsto dal diritto nazionale in caso di liquidazione. In tal caso, gli Stati membri dovrebbero poter aumentare il numero delle classi necessarie per l'approvazione del piano, senza necessariamente imporre che tutte queste classi, in base a una valutazione del debitore in regime di continuità aziendale, debbano ricevere un pagamento o mantenere un interesse a norma del diritto nazionale. Tuttavia, gli Stati membri non dovrebbero esigere il consenso di tutte le classi. Conseguentemente, qualora vi siano solo due classi di creditori, il consenso di almeno una classe dovrebbe essere ritenuto sufficiente, se sono soddisfatte le altre condizioni per l'applicazione del meccanismo di ristrutturazione trasversale dei debiti. Per pregiudizio del creditore si intende la riduzione del valore dei suoi crediti.

(55) Nel caso della ristrutturazione trasversale dei debiti, gli Stati membri dovrebbero assicurare che le classi dissenzienti di creditori interessati non siano ingiustamente pregiudicate dal piano proposto e gli Stati membri dovrebbero garantire loro una tutela sufficiente. Gli Stati membri dovrebbero poter tutelare una classe dissenziente di creditori interessati garantendo che ricevano un trattamento tanto favorevole quanto quello delle altre classi dello stesso rango e più favorevole di quello delle classi inferiori. In alternativa, gli Stati membri tutelare una classe dissenziente di creditori interessati facendo sì che una tale classe dissenziente sia pagata integralmente se è previsto che una classe inferiore riceva qualsiasi distribuzione o mantenga un qualsiasi interesse ai sensi del piano di ristrutturazione (regola della priorità assoluta). Gli Stati

membri dovrebbero avere la facoltà di applicare il concetto di pagamento integrale, anche in ordine alla tempistica del pagamento, a condizione che la somma capitale del credito e, nel caso dei creditori garantiti, il valore della garanzia reale siano protetti. Gli Stati membri dovrebbero poter inoltre decidere la scelta dei mezzi equivalenti con cui poter soddisfare pienamente il credito originario.

La lettera ii) del citato art. 11 (che, nel diritto interno, si riflette nel disposto della lettera d) dell'art. 112, comma 2, cc.ii. sulla cui interpretazione verte il reclamo in esame) prevede che:

“1. Gli Stati membri provvedono affinché il piano di ristrutturazione che non è approvato da tutte le parti interessate di cui all'articolo 9, paragrafo 6, in ciascuna classe di voto, possa essere omologato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, su proposta del debitore o con l'accordo del debitore, e possa diventare vincolante per le classi di voto dissenzienti se esso soddisfa almeno le condizioni seguenti:

[...]

b) è stato approvato: i) dalla maggioranza delle classi di voto interessate, purché almeno una di esse sia una classe di creditori garantiti o abbia rango superiore alla classe dei creditori non garantiti; oppure, in mancanza, ii) da almeno una delle classi di voto di parti interessate o, se previsto dal diritto nazionale, di parti che subiscono un pregiudizio, diversa da una classe di detentori di strumenti di capitale o altra classe che, in base a una valutazione del debitore in regime di continuità aziendale, non riceverebbe alcun pagamento né manterrebbe alcun interesse o, se previsto dal diritto nazionale, si possa ragionevolmente presumere che non riceva alcun pagamento né mantenga alcun interesse se fosse applicato il normale grado di priorità di liquidazione a norma del diritto nazionale.

L'articolazione, nella direttiva, della condizione in esame in un'autonoma lettera (separata dalla precedente mediante l'apposizione di un punto e virgola prima della locuzione “in mancanza” nonché dall'utilizzo dell'avversativo) impone di adottare un'interpretazione dell'art. 112, comma 2, lettera d), cc.ii., ove le condizioni di cui alle lettere i) e ii) del citato art. 11 risultano accorpate, che sia tale da riferire la locuzione “in mancanza” alla non approvazione da parte della maggioranza delle classi, risultando dunque sufficiente il voto favorevole di una sola classe, seppure con le caratteristiche indicate nel periodo finale del comma.

Per definire la classe di creditori alla quale la norma in esame ha riguardo può essere adottata, recependo una sollecitazione proveniente dalla dottrina, l'espressione “classe

degli svantaggiati”: si tratta di una classe di creditori che se fosse applicata la regola della priorità assoluta - APR (ossia, se, come si esprime l’art. 112 lett. d), fosse rispettata *"la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione"*) riceverebbero un trattamento migliore rispetto alla proposta di concordato formulata nel rispetto della priorità relativa - RPR.

La comparazione da svolgere al fine di individuare la classe in parola è tra quanto i creditori della classe riceverebbero, comprendendo anche i flussi rinvenienti dalla continuità eccedenti il valore di liquidazione, in applicazione della APR e la soddisfazione che gli stessi conseguirebbero dall’approvazione della proposta di concordato elaborata secondo la RPR.

Tali termini di raffronto appaiono preferibili rispetto a quelli liquidazione giudiziale - proposta in RPR, dal momento che una proposta di concordato che prevedesse, anche solo per alcuni creditori, un trattamento peggiore rispetto a quello conseguibile all’esito della liquidazione giudiziale non sarebbe comunque omologabile per difetto di convenienza.

La deroga alla graduazione secondo l’APR che consente la distribuzione del *surplus* concordatario secondo più elastica regola della RPR deve, dunque, risultare gradita da almeno una classe di creditori per i quali tale deroga potrebbe risultare economicamente svantaggiosa.

Il concordato preventivo in continuità, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. d), transita dunque il vaglio dell’omologazione se intercetta il consenso di (almeno) una classe di creditori in esso “maltrattati”, in quanto titolari di una aspettativa potenziale di miglior soddisfacimento in considerazione del proprio rango creditorio. La regola è dunque parte integrante del generale quadro regolatorio di favore per la ristrutturazione, procedimento che tutela i creditori ma, al tempo stesso, consente di tener conto anche di altri interessi ugualmente pregiudicati dalla crisi d’impresa, in primo luogo la conservazione dei posti di lavoro, il mantenimento dell’impresa nell’interesse dei fornitori, il recupero dell’equilibrio dell’impresa nel generale interesse dell’assetto economico.

Disattesa la tesi di parte reclamante e non avendo la stessa eccepite che, nel caso di specie, le condizioni di cui alla citata lettera d) seconda parte, per come qui interpretata, non ricorressero rispetto alla classe consenziente sub. 2, il reclamo deve essere rigettato. La parte reclamante, soccombente, deve essere condannata a rimborsare alla controparte le spese processuali dalla stessa anticipate nel corso del presente procedimento di

reclamo, nella misura liquidata in dispositivo e parametrato al valore indeterminato della controversia in ragione dei principi ricavabili da Cass. n. 5127 del 2022.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE LAZIO nei confronti di

,
contro la sentenza n. 677 emessa dal Tribunale di Roma in data 26 ottobre 2023, così provvede:

- 1) dichiara inammissibile il reclamo;
- 2) condanna la AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONE LAZIO a rimborsare a

le spese processuali da quest'ultima anticipate nel corso del presente giudizio di reclamo, che si liquidano in euro 8.400,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

Così deciso in Roma il giorno 24 aprile 2024.

Il Consigliere est.
Dott. Carmelo Barbieri

Il Presidente
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto